

Le Circolari della Fondazione Studi

n. 2 del 30.01.2015

Autore : Vincenzo Summa

REGIME FORFETARIO

PREMESSA

Con la Legge 190/2014, art.1 commi da 54 a 89, cambia l'applicazione del regime fiscale agevolato, ovvero il regime applicabile a quei contribuenti che hanno un ammontare di ricavi tra i 15 e i 40 mila euro a seconda dell'attività esercitata. Del regime dei minimi, ex minimi e fiscale di vantaggio, dal 1 gennaio 2015 l'unico regime applicabile, con qualche eccezione che vedremo meglio nel presente documento, sarà quello Forfetario che si differenzierà a seconda della tipologia di attività esercitata.

APPLICAZIONE DEL REGIME FORFETARIO

Possono applicare il regime forfetario i contribuenti che dal 2015 iniziano una nuova attività imprenditoriale o professionale ad eccezione di :

a) esercizio di attività a cui si applicano regimi speciali Iva o anche regimi forfetari di determinazione del reddito, come ad esempio attività agricole, Tabacchi, etc..

b) soggetti non residenti, ad eccezione di quelli residenti in uno degli Stati membri dell'Unione Europea a patto che il reddito complessivo prodotto derivi, almeno, per il 75% da quello prodotto nel territorio Italiano;

c) soggetti che in via esclusiva, o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di essi ivi compresi i terreni edificabili;

d) esercenti attività in forma individuale che , contemporaneamente, partecipano a società di persone, di capitali ed associazioni tra professionisti.

Possono altresì applicare il regime forfetario anche coloro che , nell'anno precedente, svolgevano un'attività in forma autonoma a patto che per tale anno:

a) hanno conseguito ricavi ovvero compensi , ragguagliati ad anno, per un importo non superiore a quanto previsto dalla tabella allegata connessa al codice ATECO applicato:

**DIPARTIMENTO SCIENTIFICO della
FONDAZIONE STUDI**

Viale del Caravaggio 66
00147 Roma (RM)

fondazionestudi@consulentidellavoro.it

a) non rilevano i ricavi/compensi derivanti dall'adeguamento agli studi di settore; b) nel caso di esercizio di più attività si assume il limite più elevato dei ricavi/compensi relativo alle diverse attività.

b) hanno sostenuto spese per lavoro, accessorio – dipendente - di collaborazione - per associati in partecipazione-compensi ai familiari-, per un ammontare non superiore ad € 5.000,00 lordi;

c) rilevano un costo complessivo per beni strumentali, al lordo degli ammortamenti, non superiore a € 20.000,00: a) per i beni in leasing rileva il costo sostenuto da concedente; b) , per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore normale dei beni; c) per i beni utilizzati in modo promiscuo si applica il 50% del valore come innanzi indicato; d) non rilevano i beni di costo inferiore a € 516,46.

Per aderire al Regime Forfetario i soggetti che iniziano l'attività comunicheranno tale opzione nella dichiarazione di inizio attività mentre per coloro che già esercitano un'attività, considerando il regime forfetario il regime naturale applicabile in assenza di opzioni per quello ordinario, saranno validi i comportamenti concludenti con la relativa comunicazione che potrà essere effettuata con una dichiarazione di variazione dati ovvero effettuata nel modello Unico dell'anno di riferimento.

I contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dal versamento dell'Iva e da tutti gli obblighi previsti dal Dpr 633/72 ad eccezione di:

- a) numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e bollette doganali;
- b) certificazione dei corrispettivi e conservazione dei relativi documenti.

REGIME IVA

I contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dal versamento dell'Iva e da tutti gli obblighi previsti dal Dpr 633/72 ad eccezione di:

- a) numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e bollette doganali;
- b) certificazione dei corrispettivi e conservazione dei relativi documenti.

Per le operazioni, invece, in cui i contribuenti in regime forfetario risultino debitori di imposta (per attività di cessione intracomunitaria o per tutte quelle attività meglio specificate nell'art. 1 comma 58 della Legge 190/2014) , emettono la fattura indicando l'iva applicabile e provvedono al versamento della stessa entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, applicando quindi il regime di competenza.

REGIME IMPOSTE DIRETTE

I ricavi e compensi relativi al reddito in regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta di acconto con obbligo, del contribuente, di rilasciare apposita dichiarazione in cui risulti che il reddito prodotto é soggetto ad imposta sostitutiva. Allo stesso modo i contribuenti in regime forfetario non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte ma, solamente, ad indicare nella dichiarazione reddituale il codice fiscale del percettore dei redditi , ivi compreso l'ammontare degli stessi, al quale non é stata operata la ritenuta.

Per il calcolo delle imposte dirette, i contribuenti in regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi percepiti (regime di cassa) il coefficiente di redditività indicato nella tabella allegata e annessa al codice ATECO applicato.

Nulla rilevando, quindi, le spese e gli acquisti e le eventuali quote di ammortamento sui beni strumentali, sul reddito imponibile così calcolato si deducono esclusivamente i contributi previdenziali propri versati e quelli relativi ai collaboratori dell'impresa fiscalmente a carico ovvero quelli per familiari non fiscalmente a carico per i quali il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa. L'eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo.

Al reddito tassabile così determinato viene applicata l'imposta sostitutiva del 15% e versata applicando le disposizioni comuni in materia di versamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche.

Per favorire l'avvio di nuove attività, il reddito tassabile è ridotto di un terzo, per l'anno di avvio di attività e per i due successivi, a patto che:

- a) il contribuente che inizia la nuova attività non abbia esercitato nel triennio precedente, qualunque attività artistica, professionale ovvero d'impresa anche in forma associata o familiare;
- b) l'attività da esercitare non sia, in alcun modo, una mera prosecuzione di altra attività precedentemente esercitata sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, eccezion fatta per l'obbligatorio periodo di pratica professionale per l'esercizio di arti e professioni;
- c) qualora l'attività da esercitare consista in una prosecuzione di attività svolta da altro soggetto (cessione d'azienda, fitto d'azienda, cessione dello studio professionale tanto per fare alcuni esempi) l'ammontare dei ricavi o compensi realizzati nell'esercizio precedente non siano superiori ai limiti previsti dalla tabella allegata ed annessa al codice ATECO previsto.

Anche ai fini delle imposte dirette i contribuenti in regime forfetario sono esonerati dall'obbligo di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, fermo restando l'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi e di presentare la dichiarazione dei redditi.

Anche ai fini delle imposte dirette i contribuenti in regime forfetario sono esonerati dall'obbligo di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, fermo restando l'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi e di presentare la dichiarazione dei redditi.

Il pagamento dell'imposta sostitutiva, in presenza di collaboratori familiari, sarà versato interamente dal titolare imprenditore.

REGIME IRAP

I contribuenti in regime forfetario sono esonerati dal calcolo e versamento dell'Irap.

REGIME CONTRIBUTIVO

I contribuenti in regime forfetario possono applicare sia il regime contributivo ordinario, di cui alla Legge 233/90, che quello "agevolato" previsto per la Gestione Separata di cui alla Legge 335/95, eccezion fatta per i professionisti con cassa previdenziale autonoma che si conformeranno a tali disposizioni. L'applicazione del regime agevolato

avviene mediante esplicita comunicazione telematica all'Inps da effettuarsi entro il 28 febbraio di ciascun annualità. In caso di mancata o tardiva comunicazione, si applicherà il regime contributivo ordinario e l'accesso al regime agevolato potrà avvenire a decorrere dall'anno successivo in presenza di comunicazione telematica.

In presenza di coadiuvanti o coadiutori, il contribuente può indicare la quota di loro spettanza (fino ad un massimo del 49%) e applicare la contribuzione sulla percentuale di reddito imponibile a loro spettante. In caso di applicazione della Gestione Separata, i versamenti a saldo ed in acconto sono effettuati entro gli stessi termini previsti per i versamenti dovuti in base alla dichiarazione dei redditi. Qualora, invece, si versi in base al regime contributivo ordinario , si applicheranno i minimali e le scadenze ivi previste.

Sono escluse le riduzioni previste dall'art. 59, comma 15 della Legge 449/97 (soggetti pensionati) e dall'art. 1 comma 2 della Legge 233/90 (coadiuvanti e coadiutori finì a 21 anni).

Il passaggio dal regime forfetario a quello ordinario , per perdita dei requisiti ovvero per opzione , determina l'impossibilità per il futuro di poter applicare il regime contributivo "agevolato" e sarà quindi sempre applicabile il regime contributivo "ordinario", anche nel caso in cui il contribuente tornerà ad applicare il regime forfetario sussistendo le condizioni previste dalla norma.

ACCERTAMENTO E STUDI DI SETTORE

I contribuenti che applicano il regime forfetario sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri.

I contribuenti che applicano il regime forfetario sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri. Gli stessi saranno esclusivamente tenuti a specifici obblighi informativi, sull'attività svolta, in appositi riquadri della dichiarazione reddituale.

In materia di accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso si applicano, in modo compatibile alle prescrizioni del regime forfetario, le disposizioni vigenti in materia di imposte dirette, iva e irap. In caso di infedele indicazione dei requisiti e delle condizioni per fruire del regime forfetario, le sanzioni sono aumentate del 10% se il maggior reddito accertato supera del 10% quello dichiarato. In caso di accertamento divenuto definitivo, e quindi in caso di contenzioso esclusivamente con sentenza passata in giudicato, il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno successivo.

CESSAZIONE DEL REGIME FORFETARIO

La cessazione del regime forfetario ed il passaggio a regime ordinario , oltre ai casi di accertamento citati, può avvenire in due modalità: perdita dei requisiti e opzione.

Il regime forfetario cessa di avere applicazione , a partire dall'anno successivo, per il venire meno anche di una delle condizioni previste dai commi 54 e 57. Tale cessazione avrà effetto fin quando non saranno ripristinati i criteri , di cui ai commi appena indicati, per dar luogo all'opzione del regime forfetario.

Diversa situazione riguarda la cessazione del regime forfetario per opzione: il contribuente, infatti, può optare per l'applicazione delle imposta nei modi ordinari, é valida per ALMENO UN TRIENNIO e va comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso tale periodo triennale minimo, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo fino ad eventuale nuova opzione per l'applicazione del regime forfetario.

La cessazione del regime forfetario per opzione: il contribuente, infatti, può optare per l'applicazione delle imposta nei modi ordinari, é valida per ALMENO UN TRIENNIO e va comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso tale periodo triennale minimo, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo fino ad eventuale nuova opzione per l'applicazione del regime forfetario.

CASI PARTICOLARI

Passaggio dal regime ordinario a quello forfetario

in caso di passaggio da ordinario a forfetario , ai fini Iva, il contribuente deve operare la rettifica della detrazione Iva n pro rata , ai sensi dell'art. 19 –bis2 del Dpr 633/72 . da effettuarsi nell'ultima dichiarazione in regime ordinario.

Nell'ultima liquidazione Iva, andrà calcolata anche l'imposta relativa alle operazioni per le quali non si é verificata l'esigibilità così come potrà essere esercitato il diritto alla detrazione per le operazioni di acquisto , in vigore dell'opzione di cui all'art. 32 bis, i cui corrispettivi non sono stato ancora pagati. L'eventuale eccedenza detraibile potrà esser richiesta a rimborsi ovvero portata in compensazione con regole ordinarie di cui all'art. 17 del Dlgs. 241/97 .

Ai fini delle imposte dirette, i ricavi e compensi che hanno già concorso a formare il reddito nel periodo di regime ordinario non concorrano a formare il reddito nel periodo di regime forfetario anche se di competenza di quest'ultimo periodo.

Passaggio dal regime forfetario a quello ordinario

Ai fini Iva andrà effettuata identica rettifica, come sopra specificata, da riportarsi nella dichiarazione del primo anno di applicazione delle regole ordinarie.

Ai fini delle imposte dirette, i ricavi e compensi che hanno già concorso a formare il reddito nel periodo di regime forfetario non concorrano a formare il reddito nel periodo di regime ordinario anche se di competenza di quest'ultimo periodo.

Nel caso di cessione di beni strumentali acquisiti in periodi precedenti a quello di decorrenza del regime forfetario, ai fini di calcolo delle plusvalenze/minusvalenze si assume come costo non ammortizzato quello risultante al periodo precedente a quello di decorrenza del regime.

In caso di beni acquisiti durante il periodo forfetario, il costo non ammortizzato corrisponde al prezzo di acquisto del bene.

ABROGAZIONE PRECEDENTI REGIMI AGEVOLATI E COMPORTAMENTI CONSEGUENTI

Tutti i precedenti regimi contabili agevolati, Regime fiscale agevolato- Regime contabile agevolato-Regime fiscale di vantaggio, sono abrogati a decorrere dal 1/1/2015 con le seguenti determinazioni:



- a) **Regime fiscale agevolato** (cd regime dei minimi) previsto dall'art.13 della Legge 388/2000 é abrogato con l'obbligo per i contribuenti, che al 31/12/2014 si avvalgono di tale regime, di applicare il nuovo regime forfetario , salva l'opzione per le modalità ordinarie. In aggiunta sarà possibile l'applicazione della riduzione del reddito tassabile di un terzo, se in possesso dei requisiti previsti dal comma 65 fino al completamento del triennio;
- b) **Regime contabile agevolato** (cd regime ex minimi) previsto dall'art. 27 commi 1 e 2 del DL. 98/2011 , convertito nella Legge 111/2011, é abrogato con l'obbligo per i contribuenti, che al 31/12/2014 si avvalgono di tale regime, di applicare il nuovo regime forfetario , salva l'opzione per le modalità ordinarie. Tali contribuenti , però, non potranno applicare la riduzione di un terzo del reddito previsto dal comma 65;
- c) **Regime fiscale di vantaggio** (cd nuovi minimi) previsto dall'art. 27 comma 3 del DL. 98/2011 , convertito nella Legge 111/2011, é abrogato con la possibilità per i contribuenti, che al 31/12/2014, si avvalgono di tale regime di poter scegliere tra:
 - 1) continuare ad applicare il regime di vantaggio per i periodi che residuano al compimento di quinquennio agevolato e comunque fino a 35 anni di età;
 - 2) applicare il regime forfetario e applicare, ove compatibile, la riduzione di un terzo del reddito previsto dal comma 65 per i primi tre anni a decorrere dall'inizio dell'attività;
 - 3) optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.

NORMATIVA- LEGGE 190/2014 art. 1 da comma 54 a 89

54. I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo se, al contempo, nell'anno precedente:

a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti indicati nell'allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata;

b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 5.000 lordi per lavoro accessorio di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, per lavoratori dipendenti, collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto ai sensi degli articoli 61 e seguenti del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro di cui all'articolo 60 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni;

c) il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio non supera 20.000 euro. Ai fini del calcolo del predetto limite:

1) per i beni in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto dal concedente;

2) per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore normale dei medesimi determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni;

3) i beni, detenuti in regime di impresa o arte e professione, utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente, concorrono nella misura del 50 per cento;

4) non rilevano i beni il cui costo unitario non è superiore ai limiti di cui agli articoli 54, comma 2, secondo periodo, e 102, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni;



5) non rilevano i beni immobili, comunque acquisiti, utilizzati per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione;

d) i redditi conseguiti nell'attività d'impresa, dell'arte o della professione sono in misura prevalente rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; la verifica della suddetta prevalenza non è, comunque, rilevante se il rapporto di lavoro è cessato o la somma dei redditi d'impresa, dell'arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non eccede l'importo di 20.000 euro.

55. Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e dei compensi di cui al comma 54, lettera a), per l'accesso al regime:

a) non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall'adeguamento agli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e ai parametri di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549;

b) nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume il limite più elevato dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

56. Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime forfetario comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, di presumere la sussistenza dei requisiti di cui al comma 54 del presente articolo.

57. Non possono avvalersi del regime forfetario:

a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;

b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;

c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

d) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.

58. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i contribuenti di cui al comma 54:

a) non esercitano la rivalsa dell'imposta di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le operazioni nazionali;

b) applicano alle cessioni di beni intracomunitarie l'articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni;

c) applicano agli acquisti di beni intracomunitari l'articolo 38, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni;

d) applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi gli articoli 7-ter e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

e) applicano alle importazioni, alle esportazioni e alle operazioni ad esse assimilate le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ferma restando l'impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera c), e secondo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni. Per le operazioni di cui al presente comma i contribuenti di cui al comma 54 non hanno diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti ai sensi degli

articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

59. Salvo quanto disposto dal comma 60, i contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. Resta fermo l'esonero dall'obbligo di certificazione di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, e successive modificazioni.

60. I contribuenti che applicano il regime forfetario, per le operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, emettono la fattura o la integrano con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e versano l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

61. Il passaggio dalle regole ordinarie di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto al regime forfetario comporta la rettifica della detrazione di cui all'articolo 19-bis.2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da operarsi nella dichiarazione dell'ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie. In caso di passaggio, anche per opzione, dal regime forfetario alle regole ordinarie e' operata un'analoga rettifica della detrazione nella dichiarazione del primo anno di applicazione delle regole ordinarie.

62. Nell'ultima liquidazione relativa all'anno in cui e' applicata l'imposta sul valore aggiunto e' computata anche l'imposta relativa alle operazioni, per le quali non si e' ancora verificata l'esigibilità, di cui all'articolo 6, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e all'articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Nella stessa liquidazione può essere esercitato, ai sensi degli articoli 19 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni, il diritto alla detrazione dell'imposta relativa alle operazioni di acquisto effettuate in vigenza dell'opzione di cui all'articolo 32-bis del citato decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 e i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.

63. L'eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione presentata dai contribuenti che applicano il regime forfetario, relativa all'ultimo anno in cui l'imposta sul valore aggiunto è applicata nei modi ordinari, può essere chiesta a rimborso ovvero può essere utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

64. I soggetti di cui al comma 54 determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell'allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata. Sul reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pari al 15 per cento. Nel caso di imprese familiari di cui all'articolo 5, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall'imprenditore. I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ai sensi dell'articolo 12 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente comma; l'eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo ai sensi dell'articolo 10 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni in materia di versamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche.

65. Al fine di favorire l'avvio di nuove attività, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi, il reddito determinato ai sensi del comma 64 è ridotto di un terzo, a condizione che:

a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività di cui al comma 54, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

c) qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti di cui al comma 54.

66. I componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad anni precedenti a quello da cui ha effetto il regime forfetario, la cui tassazione o deduzione e' stata rinviata in conformità alle disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che dispongono o consentono il rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime. Analoghe disposizioni si applicano ai fini della determinazione del valore della produzione netta.

67. I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono e' soggetto ad imposta sostitutiva.

68. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime forfetario possono essere computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi del comma 64 secondo le regole ordinarie stabilite dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

69. Fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione dei redditi e' presentata nei termini e con le modalità definiti nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. I contribuenti di cui al comma 54 del presente articolo non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non e' stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.

70. I contribuenti che applicano il regime forfetario possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, e' comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

71. Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 57.

72. Nel caso di passaggio da un periodo d'imposta soggetto al regime forfetario a un periodo d'imposta soggetto a regime ordinario, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi e i compensi che, in base alle regole del regime forfetario, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi ancorché di competenza di tali periodi; viceversa i ricavi e i compensi che, ancorché di competenza del periodo in cui il reddito è stato determinato in base alle regole del regime forfetario, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime forfetario.

Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario a quello forfetario. Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime forfetario a un periodo di imposta soggetto a un diverso regime, le spese sostenute nel periodo di applicazione del regime forfetario non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi. Nel caso di cessione, successivamente all'uscita dal regime forfetario, di beni strumentali acquisiti in esercizi precedenti a quello da cui decorre il regime forfetario, ai fini del calcolo dell'eventuale plusvalenza o minusvalenza determinata, rispettivamente, ai sensi degli articoli 86 e 101 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si assume come costo non ammortizzato quello risultante alla fine dell'esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime. Se la cessione concerne beni strumentali acquisiti nel corso del regime forfetario, si assume come costo non ammortizzabile il prezzo di acquisto.

73. I contribuenti che applicano il regime forfetario sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e dei parametri di cui all'articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate recante approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi sono individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici obblighi informativi relativamente all'attività svolta.

74. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di imposta regionale sulle attività produttive. In caso di infedele indicazione, da parte dei contribuenti, dei dati attestanti i requisiti e le condizioni di cui ai commi 54 e 57 che determinano la cessazione del regime previsto dai commi da 54 a 89, nonché le condizioni di cui al comma 65, le misure delle sanzioni minime e massime stabilite dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono aumentate del 10 per cento se il maggiore reddito accertato supera del 10 per cento quello dichiarato. Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 57.

75. Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, rileva anche il reddito determinato ai sensi del comma 64 del presente articolo. Tale reddito non rileva ai fini dell'applicazione dell'articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.

76. I soggetti di cui al comma 54 esercenti attività d'impresa possono applicare, ai fini contributivi, il regime agevolato di cui ai commi da 77 a 84.

77. Per i soggetti di cui al comma 76 del presente articolo non trova applicazione il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e si applica, per l'accredito della contribuzione, la disposizione di cui all'articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

78. Nel caso in cui siano presenti coadiuvanti o coadiutori, il soggetto di cui al comma 76 del presente articolo può indicare la quota di reddito di spettanza dei singoli collaboratori, fino a un massimo, complessivamente, del 49 per cento. Per tali soggetti, il reddito imponibile sul quale calcolare la contribuzione dovuta si determina ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e successive modificazioni.

79. I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da parte dei soggetti di cui al comma 76 sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

80. Ai soggetti di cui al comma 76 del presente articolo e ai loro familiari collaboratori, già pensionati presso le gestioni dell'INPS e con più di 65 anni di età, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

81. Ai familiari collaboratori dei soggetti di cui al comma 54 del presente articolo non si applica la riduzione contributiva di tre punti percentuali, prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge 2 agosto 1990, n. 233.

82. Il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie di cui al comma 57. La cessazione determina, ai fini previdenziali, l'applicazione del regime ordinario di determinazione e di versamento del contributo dovuto. Il passaggio al regime previdenziale ordinario, in ogni caso, determina l'impossibilità di fruire nuovamente del regime contributivo agevolato, anche laddove sussistano le condizioni di cui al comma 54. Non possono accedere al regime contributivo agevolato neanche i soggetti che ne facciano richiesta, ma per i quali si verifichi il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 54 nell'anno della richiesta stessa.

83. Al fine di fruire del regime contributivo agevolato, i soggetti di cui al comma 54 che intraprendono l'esercizio di un'attività d'impresa presentano, mediante comunicazione telematica, apposita dichiarazione messa a disposizione dall'INPS; i soggetti già esercenti attività d'impresa presentano, entro il termine di decadenza del 28 febbraio di ciascun anno, la medesima dichiarazione. Ove la dichiarazione sia presentata oltre il termine stabilito, nelle modalità indicate, l'accesso al regime agevolato può avvenire a decorrere dall'anno successivo, presentando nuovamente la dichiarazione stessa entro il termine stabilito, ferma restando la permanenza delle condizioni di cui al comma 54.

84. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Agenzia delle entrate e l'INPS stabiliscono le modalità operative e i termini per la trasmissione dei dati necessari all'attuazione del regime contributivo agevolato.

85. Sono abrogati, salvo quanto previsto dal comma 88:

- a) l'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- b) l'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- c) l'articolo 1, commi da 96 a 115 e 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.

86. I soggetti che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale agevolato di cui all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o del regime contabile agevolato di cui all'articolo 27, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 98 del 2011, in possesso dei requisiti previsti dal comma 54 del presente articolo, applicano il regime forfetario, salva opzione per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.

87. I soggetti che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale agevolato di cui all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, o del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono applicare, laddove in possesso dei requisiti previsti dalla legge, il regime di cui al comma 65 del presente articolo per i soli periodi d'imposta che residuano al completamento del triennio agevolato.

88. I soggetti che nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.

89. Le disposizioni dei commi da 54 a 88 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 54 a 88. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le relative modalità applicative.

TABELLA – ALLEGATO 4 LEGGE 190/2014-

(Allegato 4)

Allegato 4
 Articolo 1, comma 54, lett.a)
 (Regime fiscale per lavoratori autonomi)

PROGRESSIVO	GRUPPO DI SETTORE	CODICI ATTIVITA' ATECO 2007	VALORE SOGLIA DEI RICAVI / COMPENSI	REDDITIVITA'
1	Industrie alimentari e delle bevande	(10 – 11)	35.000	40%
2	Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9	40.000	40%
3	Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	47.81	30.000	40%
4	Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 – 47.89	20.000	54%
5	Costruzioni e attività immobiliari	(41 – 42 – 43) – (68)	15.000	86%
6	Intermediari del commercio	46.1	15.000	62%
7	Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	(55 – 56)	40.000	40%
8	Attività professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi	(64 – 65 – 66) – (69 – 70- 71 – 72 – 73 – 74- 75) – (85) – (86 – 87 – 88)	15.000	78%
9	Altre attività economiche	(01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99)	20.000	67%